



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.07.2009 pubblicata all'Albo Pretorio dal 24.07.2009 al 07.08.2009 divenuta esecutiva in data 04.08.2009.

Il Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 05.08.2009 al 19.08.2009 ai sensi dell'art. 86 comma 3 del vigente Statuto Comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

CAPO I NORME PRELIMINARI

- ART 1 - OGGETTO
- ART 2 - COMPETENZE
- ART 3 - RESPONSABILITA'
- ART 4 - SERVIZI GRATUITI
- ART 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

CAPO II DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

- ART 6 - DICHIARAZIONE DI MORTE
- ART 7 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE
- ART 8 - ACCERTAMENTI NECROSCOPICI
- ART 9 - REFERTO SULL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
- ART 10 - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE

CAPO III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

- ART 11 - TERMINI DI OSSERVAZIONE
- ART 12 - MODALITA' DI OSSERVAZIONE
- ART 13 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO
- ART 14 - AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO E PERMESSO SEPPELLIMENTO
- ART 15 - RISCONTRO DIAGNOSTICO
- ART 16 - RILASCIO DI CADAVERE A SCOPO DI STUDIO
- ART 17 - PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI
- ART 18 - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

CAPO IV FERETRI

- ART 19 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO
- ART 20 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI
- ART 21 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTO
- ART 22 - FORNITURA DI FERETRI – FERETRI GRATUITI
- ART 23 - FUNERALI DI POVERTA'
- ART 24 - FUNERALI CON DIRITTO DI PRIVATIVA
- ART 25 - RECUPERO DEFUNTI

CAPO V SEPOLTURE

- ART 26 - INUMAZIONI
- ART 27 - REINUMAZIONI
- ART 28 - TUMULAZIONI
- ART 29 - DEPOSITO PROVVISORIO
- ART 30 - RINUNCIA DI SEPOLTURE E RIMBORSI

CAPO VI ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI

- ART 31 - ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
- ART 32 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
- ART 33 - MODALITA' DI ESECUZIONE ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE
- ART 34 - OGGETTI DA RECUPERARE
- ART 35 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI E ORNAMENTI ALLE SEPOLTURE
- ART 36 - AVVISI DI SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO VII

CREMAZIONI

- ART 37 - CREMAZIONI
- ART 38 - CREMAZIONI POSTUME
- ART 39 - DISPERSIONE DELLE CENERI
- ART 40 - CONSEGNA E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

CAPO VIII ILLUMINAZIONE VOTIVA

- ART 41 - TIPI DI ILLUMINAZIONE
- ART 42 - PROCEDURA DI ALLACCIAMENTO E ABBONAMENTO

CAPO IX ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO NORME DI SERVIZIO

- ART 43 - AREE ALL'INTERNO DEL CIMITERO
- ART 44 - DIRITTI DI SEPOLTURE
- ART 45 - COMPITI E FUNZIONI DELL'UFFICIO CIMITERIALE

CAPO X POLIZIA DEL CIMITERO

- ART 46 - ORARI
- ART 47 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO
- ART 48 - MANUTENZIONI
- ART 49 - DISPOSIZIONI GENERALI
- ART 50 - DIVIETI SPECIALI

CAPO XI CONTRAVVENZIONI

- ART 50 - SANZIONI

CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI

- ART 51 - NORMATIVA
- ART 52 - ESECUTIVITA'

Allegati :

- ALLEGATO A – SCHEMA TIPO MONUMENTO FUNERARIO CAMPO COMUNE
DI INUMAZIONE
- Abis SCHEMA TIPO MONUMENTO FUNERARIO CAMPO COMUNE
DI REINUMAZIONE
- ALLEGATO B - SCHEMA TIPO LAPIDE LOCULO
- ALLEGATO C - SCHEMA PER REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA

- ALLEGATO 1 - TARIFFE CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI
- ALLEGATO 2 - IMPORTI DEI RIMBORSI IN SEGUITO A RINUNCIA
CONCESSIONI CIMITERIALI IN ESSERE
- ALLEGATO 3 - TARIFFE CANONI E ALLACCIAMENTI LAMPADE VOTIVE

CAPO I

NORME PRELIMINARI

Art 1 - OGGETTO

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e al Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 e L.R. n. 22 del 18/11/2003 e successivo Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali n. 6 del 09/11/2004, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art 2 - COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale.

I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 113 e seguenti del D.lgs 18/08/2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale (ASL)

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla prevista normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Spettano al Responsabile, ai sensi dell' art 107, comma 3, del D.lgs.18/08/2000 n. 267 nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel titolo II, capo II, del Decreto Legislativo 3 Febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'eterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Art 3 - RESPONSABILITA'

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Art 4 - SERVIZI GRATUITI

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri
- b) l'uso delle celle frigorifere comunali, salvo quanto disposto dall'articolo 18
- c) la deposizione delle ossa in ossario comune

- d) Il feretro per le salme di persone cui i familiari non siano in grado di sostenere la spesa, secondo quanto specificato al successivo articolo 22, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento del corrispettivo previsto da apposite tariffe successivamente stabilite, come da allegato 1.

Art 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali, che è compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Tecnico:

- a) L'orario di apertura e chiusura
- b) Copia del presente regolamento
- c) L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno
- d) Le leggi e le disposizioni regionali in materia di attività cimiteriali

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Art 6 - DICHIARAZIONE DI MORTE

La morte di persona, sul territorio del comune, deve essere dichiarata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di stato civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un altro delegato; in loro mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e vistata dal funzionario dell'ufficio di stato civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono comunicati, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art 7 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

Il medico curante deve fare al più presto e non oltre ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'Intesa con l'Istituto centrale di statistica, al quale la scheda è poi trasmessa dall'Azienda Sanitaria Locale.

Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

L'obbligo di denuncia è esteso anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli art. 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Qualora alla persona defunta fossero somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13/02/1964 n. 185.

Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio dell'ASL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

Art 8 - ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi i minori termini di cui al successivo articolo 11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da suo delegato: al Sindaco sono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Art 9 - REFERTO SULL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Il sanitario che nella predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del Codice Penale e 334 del Codice di procedura Penale.

In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Art 10 - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco tramite il Responsabile competente, che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda Sanitaria Locale. Inoltre l'Azienda Sanitaria Locale deve provveder per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art 11 - TERMINI DI OSSERVAZIONE

Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici ai sensi dell'art 4 L.R. n. 22 del 18/11/2003, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; ed infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente servizio della ASL.

E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Art 12 - MODALITA' DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetto, se in locali di osservazione anche con impiego, all'occorrenza di idonei mezzi elettromeccanici.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva, il competente servizio della ASL prescrive le speciali misure cautelative.

Come previsto dall'art 4 comma 4 L.R. n. 22 del 18/11/2003 e successive modifica art 6 comma 6 lett b) L.R. n.6 del 08/02/2005, in caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica; di tale trasporto è data preventiva comunicazione all'ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso.

Art 13 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco o suo delegato, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme o infine, dall'autorità giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'articolo 100 del DPR 13/02/1964, n. 185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazione o con la presenza di personale con tale funzione.

Art14-AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

Salvo il nulla osta di cui all'articolo 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono essere sempre preceduti dalla autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuta la morte, accertando che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento dei nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

I prodotti abortivi, i feti e i prodotti di concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del DPR 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Azienda Sanitaria Locale con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è gratuito.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art 15 - RISCONTRO DIAGNOSTICO

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art 37 del DPR 10/09/1990 n. 285 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso DPR. I risultati devono essere comunicati al Sindaco o suo delegato e da quest'ultimo al competente servizio della ASL e per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

Art 16 - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Il rilascio delle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco suo delegato, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del DPR 10/09/1990 n. 285. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione, esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

A sua volta il direttore delle sale anatomiche universitarie deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del DPR 10/09/1990 n. 285 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.

Agli istituti universitari il competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto DPR, la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

Ai sensi dell'art 5 comma 1 della LR n. 22 del 18/11/2003 e successive modifiche per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, deve essere data immediata comunicazione all'ASL da parte dei congiunti o conviventi.

Ai sensi dell'art 5 comma 2 della LR n. 22 del 18/11/2003 e successive modifiche art 6 comma 6 lett e) L.R. 6/2005 nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Art 17 - PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 01/04/1999 n. 91 e successive modifiche.

Art 18 - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

Presso il cimitero si trova una sala di autopsia, avente le caratteristiche di cui all'art 65-66 DPR 285/1990, per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria e per gli accertamenti disposti dall'autorità sanitaria relativi a salme di persone decedute, nell'ambito del territorio comunale, al di fuori delle strutture sanitarie.

Il cimitero è altresì dotata di cella frigorifera per la conservazione dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria. Qualora alla suddetta celle frigorifera venga avviate salme di persone decedute in altri comuni appartenenti alla medesima ASL, tali comuni sono tenuti al rimborso delle spese.

I trattamenti per le imbalsamazioni devono essere autorizzati dal Sindaco o suo delegato e vengono eseguiti dopo il periodo di osservazione sotto il controllo del competente servizio della ASL. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

Il medico curante e il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causato da reato.

Il trattamento conservativo, se ricadente nelle tipologie previste dal DPR 285/90, è richiesto esclusivamente per i trasporti all'estero e al di fuori della Regione e viene eseguito dagli operatori delle ditte di onoranze funebri alla presenza del funzionario ASL incaricato di redigere la necessaria certificazione.

CAPO IV FERETRI

Art 19 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura con il solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti i concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio della ASL detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art 20 – VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

Ai sensi dell'art 36 comma 1 e comma 2 Regolamento Regionale in materia di attività funebre e cimiteriale n. 6/2004, l'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato, con il quale dichiara che

- L'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione;
- Il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal Regolamento suddetto;
- Sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della Legge Regionale n. 22/2003.

L'addetto al trasporto di cadavere a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su due viti di chiusura, sia sul documento citato al comma 1 art. 36 Regolamento Regionale n. 6/2004. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del Comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Restano ferme le competenze di vigilanza attribuite dalla legge e dalle norme regolamentari al competente servizio di igiene pubblica della ASL.

Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute devono risultare dal "verbale di chiusura feretro" che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano la salma.

Art 21 – FERETRI PER INUMAZIONE TUMULAZIONE CREMAZIONE E TRASPORTO

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporti ai diversi tipi di sepoltura pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre.

Nel caso il cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabili nell'allegato 3 del Regolamento Regionale in materia di attività funebre e cimiteriale n. 6/2004; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dell'articolo 30 del DPR 10/09/1990 n. 852;

Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati, se provvisti di idonei sistemi di neutralizzazione dei liquidi e dei gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere, sono utilizzate soltanto casse di legno. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Art 22 – FORNITURA DI FERETRI – FERETRI GRATUITI

Il comune assume l'onere della spesa per la cassa avente le caratteristiche di cui all'art 21, per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco e dal Responsabile Settore Servizi alla Persona, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art 23 – FUNERALI DI POVERTA'

Per le persone morte nel territorio del comune di Calusco d'Adda, qualunque ne fosse in vita la residenza, quando sia accertata l'inesistenza di persone obbligate ad assumersi l'onere delle spese

funebri, in base all'articolo 433 del codice civile, previo espletamento di regolare gara d' appalto a una ditta di onoranze funebri del territorio di utenza per un l'appalto annuale o pluriennale, a fornire la cassa di legno più economica, e ad effettuare il trasporto , comunque in una forma che garantisca il decoro dei servizio, esclusi, in ogni caso, servizi o trattamenti speciali.

L'impresa concessionaria, obbligata per turno è tenuta ad emettere, per la fornitura della cassa di legno, e per il trasporto effettuato, regolare fattura, esente da IVA – da intestare al Comune di Calusco d'Adda. La fattura sarà pagata entro trenta giorni.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui non risulti, nel momento in cui occorre provvedere con urgenza al funerale, l'esistenza di persone obbligate per le spese funebri.

Le stesse disposizioni sono applicabili nei casi in cui sia accertata l'esistenza di persone obbligate, le quali, tuttavia, si rifiutano, per qualsiasi motivo, di assumersi l'onere della spesa.

Nell'ipotesi prevista dal comma 3, qualora venga accertata l'esistenza di persone obbligate per le spese funebri, e nell'ipotesi prevista dal comma 4 il Comune eserciterà l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati, salvo che questi ultimi comprovino la loro impossibilità di pagare.

Per le persone morte fuori dal territorio del comune, ma aventi in esso , in vita, la residenza quando sia accertata l'inesistenza di persone obbligate ad assumersi l'onere delle spese funebri, in base all'articolo 433 del codice civile, ovvero nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4, e qualora il comune, nel cui territorio è avvenuto il decesso, non si assuma l'onere della spesa, tale onere sarà assunto dal comune di Calusco d'Adda. Si applicano, anche in questi casi, le disposizioni sulla rivalsa di cui al precedente comma 5.

Tali servizi saranno commissionati alla concessionaria direttamente dal comune di Calusco d'Adda.

Art 24 – FUNERALI CON DIRITTO DI PRIVATIVA

Il comune si impegna annualmente ad affidare, previo espletamento di regolare gara d' appalto a una ditta di onoranze funebri del territorio di utenza, l'appalto annuale o pluriennale per la realizzazione di un funerale standard comprensivo di

- fornitura di cassa con caratteristiche, nella media, in base al tipo di sepoltura
- servizio di trasporto salma
- addobbi nelle forme più semplici

Art 25 – RECUPERO DEFUNTI

Le imprese di onoranze funebri, incaricate previo espletamento di regolare gara d' appalto annuale o pluriennale, sono tenute, in conformità al contratto di diritto pubblico da esse stipulate con il comune, ad effettuare il servizio di recupero dei defunti su suolo pubblico, consistente nel trasporto dei defunti dal luogo del decesso alla camera mortuaria all'interno del cimitero comunale.

CAPO V SEPOLTURE

Art 26 – INUMAZIONI

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria;

I vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.

CIPPO

E' permesso il collocamento di monumentini o lapidi in pietra o marmo, entro le dimensioni indicate nell' allegato A , previo pagamento della relativa tassa.

Trascorso il periodo dei dieci anni di sepoltura i cippi rimangono di proprietà del comune.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e dalla data di nascita e di morte del defunto.

Le scritte devono essere limitate a quanto indicato sopra.

Sulle tombe si possono deporre fiori. Le piante ed arbusti sono vietati ed in caso di inadempienza il Comune provvederà alla loro rimozione.

FOSSE

Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità di mt 2.00, una lunghezza di mt 2.00 e la larghezza di mt. 0.80 e debbono distare una dall'altra almeno mt 0.50 da ogni lato.

Le fosse per i fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere una profondità di mt 2.00, una lunghezza media di mt. 1.50, una larghezza di mt. 0.50 e devono distare almeno mt 0.50 da ogni lato.

Per calare nella fossa un feretro si avrà massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita.

Salvo disposizione giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi etc.

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in una cassa ed essere sepolto in fosse separate dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto possono essere chiusi in una stessa cassa.

Per le inumazioni si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura con lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

CASSE

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di materiale non biodegradabile.

Le caratteristiche delle casse da utilizzare per le inumazioni devono essere quelle indicate nell'allegato 3 del "Regolamento Regionale in materia di attività funebri" n. 6/2004.

DECORRENZA E DURATA SEPOLTURA

La concessione del posto di sepoltura è identificata previa richiesta dei congiunti su apposito modulo presso l'ufficio cimiteriale.

La data di decorrenza della sepoltura è quella del giorno successivo alla morte.

Le sepolture per inumazione hanno una durata di anni 10 e sono assegnate su esplicita richiesta, senza oneri di concessione ma il pagamento del solo servizio di sepoltura prestato dal comune.

Decorso i 10 anni si provvederà all' esumazione e i resti mortali verranno tumulati, a seconda della decisione dei congiunti, o in un ossario privato o in ossario comune.

RINNOVO

Non è previsto rinnovo delle sepolture a inumazione.

Art 27 – REINUMAZIONI

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per reinumazione, cioè per il seppellimento di salme estumulate/esumate ma non ancora mineralizzate.

I suddetti campi saranno scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica e saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; I vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.

CIPPO

E' permesso il collocamento di un cippo costituito da croce come da dimensioni indicate nell'allegato "A-bis", ovvero il collocamento di un cippo di dimensioni iscritte o iscrivibili in una forma geometrica di dimensione analoghe, in materiale marmoreo. L'altezza del cippo, comunque formato, dovrà essere di cm 60 posato, verticalmente, lungo il lato minore della fossa.

Trascorso il periodo due anni di sepoltura i cippi rimangono di proprietà del comune.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e dalla data di nascita e di morte del defunto.

Le scritte devono essere limitate a quanto indicato sopra.

Sulle tombe si possono deporre fiori. Le piante ed arbusti sono vietati ed in caso di inadempienza il Comune provvederà alla loro rimozione.

FOSSE

Le fosse per reinumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità di mt 2.00, una lunghezza di mt 2.00 e la larghezza di mt. 0.80 e debbono distare una dall'altra almeno mt 0.50 da ogni lato.

Le fosse per i fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere una profondità di mt 2.00, una lunghezza media di mt. 1.50, una larghezza di mt. 0.50 e devono distare almeno mt 0.50 da ogni lato.

Per calare nella fossa un feretro si avrà massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita.

Salvo disposizione giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi etc.

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cofano di cellulosa ed essere sepolto in fosse separate dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto possono essere chiusi in una stessa cassa.

Per le inumazione si utilizza il cofano di cellulosa . In caso di richiesta di sepoltura con lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

CASSE

Per le reinumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di materiale non biodegradabile.

Verranno utilizzati esclusivamente "cofani in cellulosa".

DECORRENZA E DURATA SEPOLTURA

La concessione del posto di sepoltura è identificata previa richiesta dei congiunti su apposito modulo presso l'ufficio cimiteriale.

La data di decorrenza della sepoltura è quella del giorno di procedura di estumulazione e relativa reinumazione.

Le sepolture per reinumazione hanno una durata di anni 2 dietro pagamento del servizio prestato.

Decorso i 2 anni si provvederà all' esumazione e i resti mortali verranno tumulati, a seconda della decisione dei congiunti, in un ossario privato o in ossario comune.

RINNOVO

Non è previsto rinnovo delle sepolture a reinumazione.

Art 28 – TUMULAZIONI

Il comune può concedere l'uso ai privati di

1. aree per la realizzazione di tombe di famiglia (da n. 2/3/4/6 posti e cappelle fino a 15 posti)
2. tombe o loculi individuali (quest'ultimi in tipologia frontale e laterale)
3. ossari o urne cinerarie

Le salme destinate alla tumulazione di cui al numero 1) e 2) del precedente comma devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'allegato 1 Regolamento in materia di attività cimiteriali n. 6 del 09/11/2004.

Le tombe di famiglia possono essere concesse:

1. ad una o più persone per esse esclusivamente;
2. ad una famiglia con la partecipazione di altre famiglie;
3. ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel caso n. 1) la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro

Nel caso n. 2) le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro, fatte salve le scadenze preordinate.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui al numero 2) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinee;
- il coniuge.

La tumulazione in tombe di famiglia di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari e documentate benemeritenze nei confronti dei medesimi è consentita solo in presenza di specifica deroga del Sindaco.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui al n. 3) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può essere tumulato il cadavere di una persona che non sia nata e mai stata residente in vita nel comune di Calusco d'Adda e deceduta fuori dal Comune stesso, nelle tombe di famiglia già in concessione ovvero in una tomba di famiglia di almeno due posti da concessionare ad una persona avente diritto, fermo restando che la salma da tumulare sia un parente del concessionario, rientrante fra quelli sopra indicati.

A) LOCULI

I requisiti dei loculi realizzati successivamente all'entrata in vigore del Regolamento Regionale in materia di attività cimiteriali n. 6 del 09/11/2004, sono stabiliti dall'allegato n. 2 dello stesso.

LAPIDE

La decorazione della lapide dovrà attenersi a quanto indicato nell'allegato B.

Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

CASSE

Le caratteristiche delle casse che si possono utilizzare sono stabilite dall'allegato n. 3 del "Regolamento Regionale in materia di attività cimiteriali" n. 6/2004.

TUMULAZIONE

Ogni loculo è destinato alla tumulazione di un solo feretro e una o più cassette resti mortali.

I loculi, già assegnati in forza di una prenotazione, possono contenere indipendentemente dalla presenza del feretro, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti mortali, urne cinerarie,

ASSEGNAZIONE DEL LOCULO PER LA SEPOLTURA

Il loculo viene assegnato in base alla richiesta effettuata dai congiunti.

Per i nuovi campi, i loculi saranno assegnati in ordine dall'alto verso il basso (compreso piano interrato) e da sinistra verso destra senza soluzione di continuità.

Per i campi dove si trovano loculi liberi dopo la relativa estumulazione del precedente feretro e dichiarati assegnabili da parte del Responsabile del Settore Tecnico tramite la stesura del verbale di verifica sepoltura, i congiunti potranno scegliere la sepoltura.

PRENOTAZIONE

E' possibile prenotare un loculo solo nel caso di verifica dei seguenti requisiti:

- aver compiuto 75 anni di età
- contestualità del decesso del coniuge

Nel caso siano soddisfatti entrambi i requisiti suddetti si potrà procedere, da parte del soggetto qui di seguito nominato prenotante, alla "prenotazione a lungo termine" di una sepoltura.

Al momento del decesso al proprio coniuge verrà destinata una sepoltura a scelta dei parenti sulla base della disponibilità indicata dall'ufficio tecnico.

Il prenotante ha la possibilità di riservarsi, tramite atto scritto, il diritto di avere la propria futura sepoltura affiancata al coniuge già defunto. Precisamente al momento del decesso del prenotante verrà scelta dai parenti una sepoltura sulla base della disponibilità indicata dall'ufficio tecnico e seguendo il senso di assegnazione sarà riservato un loculo contiguo per il coniuge già defunto.

Per la nuova sepoltura del coniuge, e anche per quella del prenotante, non decorrerà un nuovo periodo di concessione, ma concluderanno le stesse in essere.

Si precisa infine che la sepoltura al prenotante verrà assegnata dando la priorità a parti di campate dove vi sia la possibilità di avere due loculi contigui, fermo restando che la posizione della nuova sepoltura del proprio coniuge traslato potrà essere chiaramente differente dalla originaria.

Non è consentito il rinnovo della prenotazione.

La presente regolamentazione è applicabile anche per le prenotazioni già in essere, applicando le modalità di rimborso indicate nell' art 29 del presente regolamento.

DECORRENZA E DURATA SEPOLTURA

Per la sepoltura in un loculo viene stipulata la concessione cimiteriale, a spese del concessionario, a firma del richiedente la sepoltura e del responsabile del Settore Tecnico in nome e per conto del comune.

La decorrenza della concessione cimiteriale è stabilita dal giorno successivo alla morte, data presumibile quindi della sepoltura.

Per la tariffa di concessione e per quella relativa alla sepoltura vedasi allegato 1.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 (trenta), non rinnovabili, a far data della tumulazione della salma. Nel caso di concessione cimiteriale che specifichi una data di decorrenza successiva al giorno dopo a quello della morte, si considera il giorno stesso del decesso come "data di tumulazione della salma".

E' prevista la tumulazione in loculo, già occupato e completo con concessione cimiteriale in essere, di una nuova salma a seguito delle seguenti operazioni:

- estumulazione straordinaria feretro/i già sepolto/i;
- verifica mineralizzazione dello stesso/i;
- diversificazione della nuova sepoltura in base allo stato di decomposizione della salma/e

se già mineralizzata/e : ossario in tomba e/o loculo

se non mineralizzata/e : urna ceneri a seguito di cremazione postuma, oppure sepoltura della salma in campo di reinumazione

- tumulazione del nuovo feretro

Il loculo oggetto di sepoltura di nuova salma potrà essere comunque utilizzata non oltre lo scadere della concessione in essere, indipendentemente dalla data di sepoltura dell'ultimo feretro.

RINNOVO

Il rinnovo, solo per le concessioni cimiteriali in essere, può essere effettuato solo una volta e fino ad un massimo di anni 40. Nello specifico:

- per la concessione originaria durata 25 anni : possibilità di rinuncia contestuale – possibilità di rinnovo di n. 5 anni (fino al raggiungimento dei 30 anni), di n. 10 anni (fino al raggiungimento dei 35) o di n. 15 anni (fino al raggiungimento dei 40 anni max)
- per la concessione originaria durata 30 anni : possibilità di rinuncia contestuale – di rinnovo di n. 5 anni (fino al raggiungimento dei 35 anni max) o di n. 10 anni (fino al raggiungimento dei 40 anni)

Alla scadenza della concessione cimiteriale originaria o di rinnovo il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali a seconda dello stato di mineralizzazione della salma :

- se mineralizzato : nell'ossario comune e/o nell'ossario privato e/o secondo la volontà dei parenti.
- se non mineralizzato : nel campo di reinumazione per i successivi due anni o la predisposizione per la cremazione postuma per la successiva sepoltura in ossario/urna cineraria.

B) TOMBE DI FAMIGLIA

Potrà essere dato in concessione del territorio per la costruzione di tombe di famiglia così come ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 07/04/2008. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti dovranno essere approvati dall'Amministrazione Comunale nella forma utilizzata in Edilizia Privata. All'atto della approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Dette tombe di famiglia non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Ad opera finita e prima dell'uso deve essere presentata al Comune il collaudo tecnico amministrativo e dichiarazione di fine lavori da parte del Direttore dei Lavori.

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Le nuove tombe costruite dai privati devono prevedere la presenza di almeno n. 2 ossari.

Per i requisiti delle tombe di famiglia vedasi allegato C con l'indicazione di "approvazione schemi di sepoltura per assegnazioni aree."

MONUMENTI FUNERARI

A decoro della sepoltura dovrà essere posta una lapide in marmo sulla quale saranno scolpite le indicazioni relative al defunto. A spese del concessionario della concessione cimiteriale dovrà essere richiesta specifica autorizzazione per la posa del monumento funerario.

CASSE

Come per i loculi le caratteristiche delle casse che si possono utilizzare sono stabilite dall'allegato n. 1 del Regolamento Regionale in materia di attività cimiteriali.

TUMULAZIONE

Ogni tomba di famiglia è composta da un numero di loculi pari al numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le tombe costruite dai privati antecedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere integrate da ossari, compatibilmente alle esigenze tecniche ed igieniche, alle tariffe in vigore al momento della richiesta.

ASSEGNAZIONE DELLA TOMBA DI FAMIGLIA PER LA SEPOLTURA

La tomba di famiglia o l'area per la costruzione della tomba viene assegnata in base alla richiesta effettuata dai congiunti.

Le tombe costruite dal comune saranno assegnate in ordine senza soluzione di continuità.

Per i campi dove si trovano tombe libere, dopo la relativa estumulazione del precedente feretro e dichiarati assegnabili da parte del Responsabile del Settore Tecnico, verificata la rispondenza alle norme igienico-sanitarie del sepolcro previo verbale di verifica sepoltura, i congiunti potranno scegliere la sepoltura.

PRENOTAZIONE

Non è possibile la prenotazione di una tomba di famiglia senza la presenza del feretro.

DECORRENZA E DURATA SEPOLTURA

Anche per le tombe di famiglia viene stipulata la concessione cimiteriale, a spese del concessionario, a firma del richiedente la sepoltura e del responsabile del Settore Tecnico in nome e per conto del comune.

La decorrenza della concessione cimiteriale è stabilita dal giorno successivo alla morte della prima persona sepolta, data presumibile quindi della sepoltura. Per la tariffa di concessione relativa alla sepoltura vedasi allegato 1.

Il diritto di concessione, per le tombe di famiglia fino a 6 posti, ha la durata di anni 30 rinnovabili fino a 50 anni totali.

Si precisa che l'art 16 comma 4 del regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004, prevede che ogni loculo/tomba deve essere realizzato in modo tale che l'eventuale tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro. Le sepolture esistenti, che non sono rispondenti a tale requisito, sono da considerarsi non a norma. Tuttavia il comma 8 del citato articolo, elenca le condizioni necessarie per continuare ad utilizzare tali sepolture in deroga al comma 4, per un tempo non superiore ad anni 20 dall'entrata in vigore del regolamento regionale.

Allo scadere del diritto di sepoltura il Comune da preventiva pubblicità con pubbliche affissioni all'albo pretorio.

Come per la sepoltura a loculo e' prevista la tumulazione in tomba, già occupato e completo con concessione cimiteriale in essere, di una nuova salma a seguito delle seguenti operazioni:

- estumulazione straordinaria feretro/i già sepolto/i;
- verifica mineralizzazione dello stesso/i;
- diversificazione della nuova sepoltura in base allo stato di decomposizione della salma/e se già mineralizzata/e : ossario in tomba e/o loculo
se non mineralizzata/e : urna ceneri a seguito di cremazione postuma, oppure sepoltura della salma in campo di reinumazione
- tumulazione del nuovo feretro

La tomba oggetto di sepoltura di nuova salma potrà essere comunque utilizzata non oltre lo scadere della concessione in essere, indipendentemente dalla data di sepoltura dell'ultimo feretro.

RINNOVO

E' previsto il rinnovo delle concessioni cimiteriali fino al raggiungimento dei 50 anni totali dalla data della prima concessione.

Per le concessioni cimiteriali con durata di anni 50 e di anni 99 non è previsto nessun rinnovo. Da parte degli interessati potrà essere richiesto, per le salme sepolte da oltre 30 anni il trasferimento dei resti mortali negli ossari, applicando le tariffe in vigore.

C) CAPPELLE DI FAMIGLIA

All'interno del cimitero comunale è prevista una parte destinata alla costruzione di cappelle famigliari private. Ogni cappella funeraria avrà un'edificabilità massima di 20 mq circa e dovrà prevedere la realizzazione di loculi e ossari.

Le modalità di tumulazione delle salme e dei resti e delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto : nome, cognome , data di nascita e di morte del defunto.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti dovranno essere approvati dall'Amministrazione Comunale nella forma utilizzata in Edilizia Privata. All'atto della approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nella cappella funeraria.

TUMULAZIONE

Ogni loculo è destinato alla tumulazione di un solo feretro.

Ogni ossario o urna è destinato alla tumulazione di una sola cassetta o urna cineraria.

ASSEGNAZIONE DELL' AREA PER LA COSTRUZIONE DELLA CAPPELLA FUNERARIA

L'area per la costruzione della cappella funeraria viene assegnata in base alla richiesta effettuata dai congiunti.

PRENOTAZIONE

Non è possibile la prenotazione di un area per la costruzione della cappella funeraria senza la presenza di un feretro.

DECORRENZA E DURATA SEPOLTURA

La concessione di area per l'edificazione di cappella privata ha la durata di anni 99 con decorrenza dalla data di richiesta dell'area.

RINNOVO

E' previsto il rinnovo della concessione cimiteriale per ulteriori 99 anni. Per le concessioni cimiteriali esistenti con decorrenza inferiore ai 99 anni si procederà al rinnovo totale fino al raggiungimento della durata massima di concessione.

D) OSSARI E URNE CINERARIE

All'interno del cimitero comunale è prevista una parte destinata a loculi di dimensioni adeguate per la tumulazione di ossari con resti mortali e di urne cinerarie.

Fermo l'obbligo di sigillare la cassette per i resti mortali o l'urna, le modalità di conservazione dei resti e delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto : nome, cognome , data di nascita e di morte del defunto.

Per quanto riguarda le ceneri si prevede, nel rispetto delle volontà del defunto, alternativamente la tumulazione, la dispersione, l'affidamento ai famigliari.

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario.

TUMULAZIONE

Ogni ossario o urna è destinato alla tumulazione di una sola cassetta o urna cineraria.

Ogni cassetta o urna deve raccogliere i resti mortali o ceneri di un solo cadavere

ASSEGNAZIONE DEL OSSARIO/URNA PER LA SEPOLTURA

L' ossario/urna viene assegnato in base alla richiesta effettuata dai congiunti.

Per i nuovi campi, gli ossari/urna saranno assegnati in ordine dall' alto verso il basso (compreso piano interrato) e da sinistra verso destra senza soluzione di continuità.

Per i campi dove si trovano ossari/urne cinerarie liberi, dopo la relativa estumulazione del precedente resti mortali e dichiarati assegnabili da parte del Responsabile del Settore Tecnico tramite la stesura del verbale di verifica sepoltura, i congiunti potranno scegliere la sepoltura.

PRENOTAZIONE

Non è possibile la prenotazione dell'ossario/urna senza la presenza di resti mortali.

DECORRENZA E DURATA SEPOLTURA

Per la sepoltura in un ossario/urna viene stipulata la concessione cimiteriale, a spese del concessionario, a firma del richiedente la sepoltura e del Responsabile del Settore Tecnico in nome e per conto del comune.

La decorrenza della concessione cimiteriale è stabilita dal giorno della richiesta di sepoltura.

Per la tariffa di concessione relativa alla sepoltura vedasi allegato 1.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 (trenta).

RINNOVO

Non è previsto, in nessun caso, il rinnovo della concessione cimiteriale.

Decorso i 30 anni della concessione cimiteriale si procederà alla estumulazione dei resti mortali e la tumulazione in ossario comune.

Art 29 – DEPOSITO PROVVISORIO

A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in un loculo, previo pagamento del canone stabilito come da allegato 1, salvo la gratuità nei casi dell'ultimo punto indicato.

La provvisorietà è ammessa nei seguenti casi:

- per coloro che hanno già ottenuto l'uso di un area di terreno allo scopo di costruirvi una tomba;
- per coloro che devono effettuare lavori di sistemazione di tombe esistenti;
- per assoluta indisponibilità della sepoltura a cui è destinata la salma;
- per eventuali esigenze organizzative del servizio cimiteriale.

L'utilizzo del loculo per il deposito provvisorio deve essere richiesto mediante la modulistica dell'Ufficio Tecnico.

La durata del deposito non può protrarsi oltre il termine stabilito tra le parti.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia richiesto la definitiva traslazione del feretro nella sepoltura prescelta, il Comune provvede alla inumazione della salma a spese del concessionario inadempiente.

E' consentita con le stesse modalità di cui sopra, la tumulazione provvisoria in cassette contenenti resti mortali e urne cinerarie.

Art 30 – RINUNCIA DI SEPOLTURE E RIMBORSI

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa quando la sepoltura non è stata occupata da salma (rinuncia alla concessione di prenotazione) e quando, essendo stata occupata (rinuncia alla concessione in essere), la salma viene trasferita per una diversa tumulazione o per cremazione postuma.

Relativamente ai rimborsi verranno applicate le tariffe come da allegato 2

CAPO VI ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONI

Art 31 – ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni ordinarie sono autorizzate dal Responsabile del Settore Tecnico e sono eseguite quando sono trascorsi 10 anni dalla sepoltura.

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, semprechè coloro i quali avessero interesse non facciano domanda di raccoglierele per deporle in sepolture private da essi acquistate all'interno del cimitero. In tale caso i resti devono essere raccolti in una cassetta di zinco.

Avuti particolari riguardi per la manovra del feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa aver avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il

carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di ugual tessuto, alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Le esumazioni straordinarie si fanno allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti per disposizione giudiziaria o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala autopsia sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

E' compito dell'operatore della ditta appaltatrice i lavori, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art 32 – ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie

Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza o alla decadenza della concessione cimiteriale, indipendentemente da quanto tempo la salma sia stata effettivamente tumulata, con destinazione della salma stessa, ove non completamente mineralizzata, alla inumazione in campo di mineralizzazione. Il periodo di inumazione in campo di mineralizzazione è fissato in 2 anni.

Le estumulazioni ordinarie sono autorizzate dal Responsabile del Settore Tecnico.

Le estumulazioni straordinarie si eseguono

- su ordine dell'Autorità Giudiziaria per motivi di giustizia
- quando viene richiesta la traslazione del feretro in altra sepoltura o il suo trasporto in altro cimitero, o per cremazione
- da sepolture provvisorie a tumulazione definitiva

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art 86 del DPR 285/1990 e dell'art 20 del Regolamento regionale n. 6 del 09/11/2004.

In caso di comprovata insufficienza delle sepolture l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o in caso di irreperibilità dei famigliari, dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso (Legge Regionale n. 22 del 18/11/2003 - art 7 comma 6)

Art 33 – MODALITA' DI ESECUZIONE ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE

Come indicato nel capitolato speciale d'appalto utilizzato per la gara d'appalto per i lavori di esumazione e estumulazione presso il cimitero:

Esumazione:

Lavori di esumazione delle salme inumate nel campo comune del cimitero, da realizzarsi mediante l'utilizzo di mezzi meccanici comprendenti le seguenti operazioni:

- rimozione accurata e consegna ai familiari delle fotografie poste sui cippi;
- rimozione ed avvio alla discarica dei cippi e delle travi di fondazione;
- rimozione degli oggetti di arredo funebre posti sui cordoli dei vialetti e, se richiesti, consegna degli stessi ai familiari, o in alternativa al Comune;
- scavo di scorticamento e sbancamento del primo suolo (profondità circa cm. 25) con deposito della terra vegetale nell'ambito del cimitero;
- scavo eseguito in trincea ed a sezione obbligata fino a raggiungere cm. 20 circa al disopra delle casse, effettuato con mezzi meccanici o a mano, con l'accatastamento del materiale di risulta nelle vicinanze dello scavo stesso, in modo da poterlo riutilizzare per il successivo reinterro. Per lo scavo del vallo di trincea, dovranno essere utilizzati mini escavatori e dove non è possibile dovranno effettuarsi gli scavi a mano;
- rimozione a mano del terreno non ancora asportato, sino a lambire il coperchio dei cofani;
- Apertura della cassa con idonee attrezzature;

- Verifica dello stato di mineralizzazione del cadavere;
- accompagnamento dei familiari all'interno della cinta di cantiere per assistere alle operazioni di apertura della bara e recupero resti ossei;
- ricerca della targa identificativa riportante le generalità del defunto ed inserimento della stessa nella cassetta che dovrà contenere i relativi resti ossei;
- raccolta dei resti ossei, pulizia dell'eventuale terriccio o tessuti attaccati, e loro collocazione nelle cassette, ovvero nell'ossario comune;
- chiusura delle cassette, intestazione delle medesime (nome e cognome del defunto – data di nascita e morte) (fornitura cassetta di zinco e targhetta con nome defunto a cura e spese della Ditta appaltatrice) e tumulazione delle stesse nelle cellette ossario ubicate all'interno del cimitero o loro consegna ai familiari o all'impresa incaricata per trasportarle verso altri cimiteri;
- reinterro e chiusura della fossa di cui al precedente punto "6" avendo preventivamente recuperato i resti legnosi dei cofani, i resti degli indumenti e/o delle imbottiture delle casse non ancora degradati, nonché eventuale casse di zinco, che dovranno essere avviati alla discarica a cura e spesa dell'impresa appaltatrice, compreso la cassa di zinco;
- caricamento e trasporto del terreno vegetale precedentemente sbancato e spargimento dello stesso sui campi esumati. Successivo livellamento e fresatura di tutta l'area oggetto delle esumazioni così da predisporla per nuove sepolture.

Estumulazione:

Lavori di estumulazione delle salme tumulate nei loculi o nelle tombe del cimitero, da realizzarsi mediante l'utilizzo di mezzi meccanici, comprendenti le seguenti operazioni:

- Rimozione accurata e consegna ai familiari delle fotografie poste sui loculi o tombe;
- Rimozione della lastra di marmo e/o del monumento funerario (per loculi e tombe);
- Apertura della sepoltura con demolizione della muratura in mattoni con idonee attrezzature;
- Apertura della cassa con idonee attrezzature;
- Verifica dello stato di mineralizzazione del cadavere;
- Recupero dei resti mortali delle salme e relativo collocamento, in cassetta di zinco (fornitura cassetta e targhetta con nome defunto) (fornitura cassetta di zinco e targhetta con nome defunto a cura e spese della Ditta appaltatrice) ovvero in ossario comune, il tutto secondo la volontà dei parenti;
- Nel caso il cadavere non fosse mineralizzato si procede allo scavo della fossa nel campo comune per la reinumazione compreso reinterro e sistemazione dell'area interessata dai lavori, vedi successivo caso B;
- Chiusura del loculo o della tomba di cui al precedente punto "2" avendo preventivamente recuperato i resti legnosi dei cofani, i resti degli indumenti e/o delle imbottiture delle casse non ancora degradati, nonché eventuale casse di zinco, che dovranno essere avviati alla discarica a cura e spesa dell'impresa appaltatrice;

Una volta terminate le operazioni di esumazione/estumulazione/ dovrà essere predisposto il recupero di tutti i rifiuti per poi effettuarne il regolare smaltimento, compreso di tutte le operazioni necessarie alla separazione degli stessi, compreso la cassa di zinco;

Nel caso il cadavere non fosse mineralizzato si procede allo scavo della fossa nel campo comune per la reinumazione delle salme indecomposte in campo comune, comprendenti le seguenti operazioni:

- ricomposizione dei resti non mineralizzati in apposito contenitore biodegradabile fornito dalla impresa appaltatrice e trasporto del suddetto presso la nuova fossa preventivamente predisposta dalla impresa stessa;
- scavo della fossa nel campo comune per la reinumazione compreso reinterro e sistemazione dell'area interessata dai lavori;
- sistemazione delle relative tombe con la posa del cippo e degli accessori rimossi nonché la ricomposizione del vialetto di accesso in cemento con utilizzo delle lastre recuperate;

- spargimento di sostanze biodegradanti idonee ad accelerare la mineralizzazione degli indecomposti (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/1998);
- spargimento di semenza per la costituzione di un prato sopra le tombe delle salme indecomposte con l'avvertenza che la qualità della semenza da usare, dovrà essere stata preventivamente autorizzata dal Servizio Cimiteriale del Comune.

Nel caso di collocazione completa dei resti ossei nella cassetta si procederà con le seguenti operazioni:

- rimozione della lastra in granito posta a copertura delle cellette, con consegna della stessa ai familiari per l'esecuzione dei lavori di personalizzazione della stessa a totale carico del privato;
- Fornitura e posa di lastra copricelleta provvisoria in cemento con scrittura nome;

Art 34 – OGGETTI DA RECUPERARE

Qualora nel corso di esumazioni e estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, i congiunti che presenziano alle operazioni possono darne avviso al personale operante al momento della richiesta dell'operazione e in ogni caso prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai congiunti e della consegna viene redatto verbale in duplice copia, uno dei quali è consegnato al parente e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio servizi cimiteriali.

Nel caso alle operazioni di esumazioni e estumulazione non vi sia nessun parente presente e non vi sia nessuna richiesta preventiva, gli oggetti preziosi o ricordi personali saranno depositati all'interno della cassetta resti mortali.

Art 35 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI E ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

I materiali, gli ornamenti e ogni opera installata su ogni tipo di sepoltura, anche a carattere privato al momento delle esumazioni e estumulazioni, passano in proprietà del Comune.

Il concessionario o i suoi eredi possono chiedere, quando si verifica una causa di estinzione della concessione cimiteriale, di riscattare con diritto di prelazione su chiunque altro interessato, statue e fregi di particolare valore affettivo. Le fotografie che erano collocate sulla sepoltura vengono restituite alla famiglia. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate all'interno del cimitero in luogo idoneo.

Art 36 – AVVISI DI SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI

Ai sensi dell'art 20 comma 4 "Regolamento in materia di attività funebri" n. 6/2004 dell'elenco annuale delle operazioni di esumazioni/estumulazioni ordinarie è data preventiva comunicazione all'albo pretorio del comune. Delle scadenze, mensilmente, è comunque data comunicazione tramite raccomandata RR all'intestatario della concessione cimiteriale.

CAPO VII CREMAZIONI

Art 37 – CREMAZIONI

La cremazione è servizio pubblico essenziale, rientrando nelle competenze comunali

La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b Lg 130/2001.

Per le ceneri si prevede, nel rispetto delle volontà del defunto, alternativamente la tumulazione, la dispersione, l'affidamento ai famigliari.

Per la tumulazione vedasi art 28 – Ossari e urne

L'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare un incentivo per l'eventuale scelta della cremazione di una salma, attraverso proprio apposito atto.

Art 38 – CREMAZIONI POSTUME

Al termine o alla rinuncia della concessione cimiteriale può essere richiesta la cremazione postuma della salma.

Ai sensi dell' art 19 c 11 LR n. 6/2004 la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o del parente piu' prossimo.

Ai sensi dell'art 7 c 6 LR n. 22/2003 "in caso di comprovata insufficienza delle sepolture l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o in caso di irreperibilità dei famigliari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso".

Per la cremazione postuma, l'Amministrazione Comunale corrisponde un contributo a titolo di incentivo pari al 60% del costo della cremazione pattuito dalla stessa Amministrazione attraverso regolare gara d'appalto. Il richiedente può usufruire del servizio offerto dal Comune attraverso ditta appaltante ovvero con la propria ditta.

Art 39 – DISPERSIONE DELLE CENERI

La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b num 1-2 Lg 130/2001.

La dispersione avviene nei luoghi indicati dall'art 3 comma 1 lett c della Lg 130/201 o nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze individuato all' interno del cimitero comunale, ed è eseguita:

- dal coniuge
- da altro familiare
- da personale autorizzato dall'evente diritto
- dall'esecutore testamentario
- dal legale rappresentante dell'associazione a cui il defunto era iscritto, che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati

Ai sensi della LR 22/2003 art 7 comma 4, nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai famigliari.

Art 40 – CONSEGNA E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

L'affidamento dell'urna cineraria ai famigliari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge, o in difetto, dal parente più prossimo o nel corso di parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

La consegna dell'urna è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale gli affidatari dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

CAPO VIII ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art 41 – TIPI DI ILLUMINAZIONE

Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione ad olio o a cera.

Sulle lapidi di loculi, ossari e nicchie cinerarie è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

Art 42 – PROCEDURA DI ALLACCIAMENTO E ABBONAMENTO

La richiesta dell' allacciamento deve essere fatta dall'interessato all'ufficio cimiteriale su apposito modulo a disposizione dell'ufficio stesso.

Per il primo anno sarà versata una quota corrispettiva all' allacciamento e all'abbonamento, per gli anni successivi sarà corrisposta la sola quota dell'abbonamento, come da tariffe indicate nell' allegato 3.

La posa in opera della condotta di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme, nonché il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante, e la sostituzione periodica delle lampadine sono eseguite esclusivamente dal comune.

La manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell' apparecchio illuminante (portalampade) è a carico del titolare della sepoltura.

Il pagamento del contributo di abbonamento annuo per i nuovi allacciamenti è dovuto nel caso la richiesta venga presentata entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento; nel caso la richiesta venga presentata successivamente l'utente verrà gravato del solo contributo per l'allacciamento.

Nel caso l'utente richieda la cessazione del servizio entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno di riferimento, sarà esonerato dal pagamento del contributo di abbonamento dell'anno di riferimento.

CAPO IX

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO NORME DI SERVIZIO

Art 43 – AREE ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Il cimitero comprende

- un' area destinata ai campi di inumazione e di reinumazione
- un' area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura)
- un deposito di osservazione
- una camera mortuaria
- una cappella per riti religiosi
- un ossario comune
- una sala per autopsia
- un giardino delle rimembranze
- i servizi igienici destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali

Art 44 – DIRITTI DI SEPOLTURA

Il comune è tenuto a garantire la sepoltura:

- ai cadaveri delle persone nate nel comune
- ai cadaveri dei propri residenti (alla data del decesso e in qualsiasi momento della vita)
- ai cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque fosse la residenza in vita
- ai cadaveri aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel cimitero
- ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio del comune
- alle parti anatomiche, riconoscibili derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- alle ossa, resti mortali o ceneri derivanti da cadaveri di cui sopra

Art 45 – COMPITI E FUNZIONI DELL'UFFICIO CIMITERIALE

Sono compiti dell'ufficio cimiteriale (settore tecnico) disporre e vigilare su:

- tutte le operazioni riguardanti le sepolture accertando che siano autorizzate e si compiano secondo le norme stabilite nel presente regolamento e nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro

- servizio dell'illuminazione votiva all'interno del cimitero
- la tenuta e l'aggiornamento dei registri cimiteriali riguardanti le operazioni che si svolgono nel cimitero
- procedere attraverso la propria ditta manutentrice a far predisporre le sepolture, o fosse, per la tumulazione o inumazione
- qualsivoglia procedimento amministrativo per assicurare tutti i servizi funebri (esumazioni e estumulazione comprese)

La manutenzione straordinaria e ordinaria è curata dal personale operativo in capo al Settore Tecnico.

Sono compiti specifici del personale operativo

- aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario prestabilito
- ricevere e accompagnare le salme fino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione
- tenere in custodia tutte le chiavi dei luoghi all'interno del cimitero
- sovrintendere a tutte le operazioni eseguite da terzi all'interno del cimitero.

CAPO X POLIZIA DEL CIMITERO

Art 46 – ORARI

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale che verranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art 47 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO

Le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti al guinzaglio. E' pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba dei propri famigliari.

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o fregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi etc, come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall' autorità comunale.

Qualunque asportazione di materiale e oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti e le corone.

Art 48 – MANUTENZIONI

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così come nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi etc.

Art 49 – DISPOSIZIONI

Il Comune ha diritti di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art 50 – DIVIETI SPECIALI

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto o assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni e estumulazione ordinarie e straordinarie.

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO XI CONTRAVVENZIONI

Art 50 – SANZIONI

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione pecuniaria salva l'applicazioni delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 339,339,340,358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27/07/1934 n. 1256, come modificati per effetto della legge 12/07/1961 n. 603 e degli articoli 32 e 113 delle legge 24/11/1981 n. 689.

CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI

Art 51 – NORMATIVA

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel

- Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10/09/1990 n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934 n. 1265
- Legge Regionale "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali" del 18/11/2003 n. 22
- Circolare n. 7 del 09/02/2004 "Prime indicazioni operative per l'attuazione della LR 18/22"
- Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali del 09/11/2004 n. 6.
- Delibera di G. R. n. 7/20278 del 21/01/2005
- Legge Regionale del 08/02/2005 n. 6
- Circolare n. 21 del 30/05/2005 "Indirizzi applicativi del Regolamento n. 6 del 09/11/2004
- Reg. n. 1 del 06/02/2007

Art 52 – ESECUTIVITA'

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI		
AREE PER CAPPELLE FUNERARIE circa 30 mq – edificabilità max 20 mq	Euro	17.050,00
costo per ogni mq effettivo fuori terra	Euro	568,11
costo per ogni loculo interrato	Euro	852,16
costo per ogni ossario interrato	Euro	225,00
max 15 loculi : per ogni loculo in piu'	Euro	852,16
max 16 ossari : per ogni ossario in piu'	Euro	225,00
RINNOVO		
Fino a 35 anni di rinnovo 17.050,00 €/99 anni x 35 anni	Euro	6.027,78
AREE PER TOMBE SOTTERRANEE MULTIPLE costruite dal richiedente		
Fino a 12 salme per circa 25 mq	Euro	9.089,65
Costo per ogni mq effettivo	Euro	363,58
NON E' PREVISTO IL RINNOVO		
TOMBE INTERRATE COSTRUITE DAL COMUNE con vestibolo		
n. 2 persone	Euro	3.410,00
n. 4 persone	Euro	6.820,00
RINNOVO		
Applicare la tariffa piena in vigore al momento della richiesta		
TOMBE INTERRATE COSTRUITE DAL RICHIEDENTE		
n. 1 persone	Euro	1.135,00
n. 2 persone	Euro	1.420,00
n. 3 persone	Euro	1.936,27
n. 4 persone	Euro	2.840,00
n. 6 persone	Euro	3.410,00
Ossario	Euro	170,00
RINNOVO		
Applicare la tariffa piena in vigore al momento della richiesta		
LOCULI		
Loculo Frontale	Euro	1.135,00
Loculo Laterale	Euro	2.000,00
RINNOVO		
Fino a 5 anni di rinnovo 1.135,00 €/30 anni x 5 anni	Euro	189,17
Fino a 10 anni di rinnovo 1.135,00 €/30 anni x 10 anni	Euro	378,33
Fino a 15 anni di rinnovo 1.135,00 €/30 anni x 15 anni	Euro	567,45
OSSARI E URNE CINERARIE	Euro	225,00

SERVIZI E SEPOLTURE		
Tumulazione di salma in ossario o urna cineraria	Euro	30,00
Tumulazione di salma in loculo frontale	Euro	30,00
Tumulazione di salma in loculo laterale	Euro	60,00
Tumulazione di salma in tomba-cappella	Euro	55,00
Tumulazione di salma in campo comune	Euro	80,00
Tumulazione di cassetina resti mortali in loculo/tomba esistente in conseguenza a - cremazione postuma - ricevimento da altra sepoltura	Euro	55,00
Dispersione ceneri "giardino delle rimembranze"	Euro	80,00
Esumazione salma da campo comune (senza fornitura di cassetina)	Euro	275,00
Esumazione salma da campo comune (con fornitura di cassetina e targhetta nome defunto)	Euro	301,00
Estumulazione salma da loculi/tombe (senza fornitura di cassetina)	Euro	268,00
Estumulazione salma da loculi/tombe (con fornitura di cassetina e targhetta nome defunto)	Euro	295,00
Estumulazione straordinaria (senza recupero resti mortali) - traslazione salma in altro comune - cremazione postuma - traslazione salma per trasferimento altra sepoltura nel cimitero comunale	Euro	115,00
Reinumazione in campo comune di salma indecomposta	Euro	135,00
Assistenza per lavori di collocamento cippi e lapidi (collegamento lampada votiva)	Euro	30,00
Deposito salma in camera mortuaria (al giorno)	Euro	15,00
Deposito salma loculo provvisorio (al giorno)	Euro	15,00
Occupazione di area cimiteriale per deposito di materiale lavori di costruzione tombe (compreso consumo di acqua)	Euro/mq	15,00

ALLEGATO 2 RIMBORSI IN SEGUITO A RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE

CONCESSIONE : 25 ANNI	
Se la rinuncia avviene nel periodo	
da 0 anni a 15 anni dalla data di decorrenza	60% dell'importo versato
da 16 anni a 20 anni dalla data di decorrenza	40% dell'importo versato
da 21 anni a 25 anni dalla data di decorrenza	20% dell'importo versato
CONCESSIONE : 30 ANNI	
Se la rinuncia avviene nel periodo	
da 0 anni a 15 anni dalla data di decorrenza	50% dell'importo versato
da 16 anni a 25 anni dalla data di decorrenza	35% dell'importo versato
da 26 anni a 30 anni dalla data di decorrenza	10% dell'importo versato
CONCESSIONE : 50 ANNI	
Se la rinuncia avviene nel periodo	
da 15 anni a 25 anni dalla data di decorrenza	50% dell'importo versato
da 25 anni a 40 anni dalla data di decorrenza	35% dell'importo versato
da 41 anni a 50 anni dalla data di decorrenza	10% dell'importo versato
CONCESSIONE : 99 ANNI	
Se la rinuncia avviene nel periodo	
da 20 anni a 40 anni dalla data di decorrenza	65% dell'importo versato
da 41 anni a 60 anni dalla data di decorrenza	50% dell'importo versato
da 66 anni a 80 anni dalla data di decorrenza	25% dell'importo versato
da 81 anni a 80 anni dalla data di decorrenza	10% dell'importo versato

ALLEGATO 3

TARIFFE CANONI E ALLACCIAMENTI LAMPADE VOTIVE

CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO NUOVA LAMPADA VOTIVA	Euro 11.30 + IVA 20%
CONTRIBUTO ABBONAMENTO ANNUO NUOVA LAMPADA VOTIVA	Euro 8.15 + IVA 20%

